



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del quindici giugno duemilaventi

**DELIBERA N. 17 DEL 15/06/2020**

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI anno 2020 e riduzioni della TARI 2020 conseguenti alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 a favore delle attività sospese e delle utenze domestiche più colpite. Approvazione modifica al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per esenzioni a favore di nuovi Cittadini.**

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore **15:47** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO		Si
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA	Si	
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CANZIAN ANTONIO		Si
9	Consigliere	CAPPELLI LUCA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO	Si	
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	DI MICCO MASSIMILIANO	Si	
13	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
14	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO	Si	
15	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
16	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
17	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
18	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
19	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	

20	Consigliere	NARDINI EMIDIO		Si
21	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO	Si	
22	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	
23	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
24	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
25	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
26	Consigliere	ROSA ALESSIO	Si	
27	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
28	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO	Si	
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO	Si	

<b>Totale Presenti: 30</b>	<b>Totale Assenti: 3</b>
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si fa presente che l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, ai Consigli comunali di svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa e al Provvedimento prot. n. 0029177 del 04/05/2020 a firma del Presidente del Consiglio Comunale, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono presenti, collegati in videoconferenza, il Sindaco Fioravanti Marco e n. 29 consiglieri (totale n.30).

Risultano assenti, perché non collegati in videoconferenza, i seguenti Consiglieri comunali: Canzian Antonio, Narcisi Carlo e Nardini Emidio.

Sono, altresì, presenti collegati in videoconferenza gli Assessori Silvestri Giovanni (Vice Sindaco), Acciarri Monica, Brugni Massimiliano, Corradetti Dario, Ferretti Donatella Giuseppina, Stallone Domenico, Vallesi Monia e Volponi Maria Luisa, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al sesto punto dell'ordine del giorno riguardante:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 E RIDUZIONI DELLA TARI 2020 CONSEGUENTI ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ SOSPESE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PIÙ COLPITE. APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER ESENZIONI A FAVORE DI NUOVI CITTADINI.”

Il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso in data 9 giugno 2020 parere favorevole sulla proposta in esame.

Il Presidente comunica, altresì, che la IV Commissione consiliare “Programmazione e Bilancio” e la XIII Commissione consiliare “Revisione dello Statuto e dei Regolamenti” hanno esaminato la proposta di deliberazione nella seduta congiunta del 12/06/2020 e hanno espresso parere favorevole all'unanimità e che, in tal caso, si può non procedere alla discussione generale salvo specifica richiesta di un Consigliere.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Corradetti Dario per relazionare sull'argomento.

Relazione dell'Assessore Corradetti Dario.

Il Presidente del Consiglio, non intervenendo alcun Consigliere, concede la parola per le dichiarazioni di voto, per le quali intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

- Ameli Francesco
- Agostini Mauro
- Frenquellucci Pietro
- Pagliacci Alessio
- Camela Eleonora

Interviene il Sindaco.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Interviene il Sindaco.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Il Presidente del Consiglio, terminati gli interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione e concede la parola al Segretario Generale per procedere alla votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa di ciascun Consigliere comunale, che procede a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Nel frattempo non è collegato in videoconferenza il Consigliere Comunale Frenquellucci Pietro (29): presenti n. 29.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 4 giugno 2020 con la quale il Consiglio Comunale ha proposto l'approvazione delle tariffe TARI anno 2020 e riduzioni della TARI 2020 conseguenti alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 a favore delle attività sospese e delle utenze domestiche più colpite; nonché l'approvazione di modifica al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per esenzioni a favore di nuovi Cittadini;

VISTO che con propria deliberazione n. 12 del 14 maggio 2020 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022;

### RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) di istituzione, dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ed, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei commi dal n. 641 al n. 668 e in successivi commi per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) della IUC;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020 - finanziaria) ed in particolare:
  - il comma 738 secondo cui, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
  - il comma 780, ultimo periodo in cui si dispone che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che, secondo il comma 683, dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2014, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTI i seguenti provvedimenti emanati in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", – sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- deliberazione n. 444/2019/R/RIF ad oggetto: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" che introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali sulla comunicazione e sul pagamento della TARI e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni;

ATTESO che, a fronte delle prescrizioni contenute nelle predette delibere dell'ARERA e dell'evoluzione normativa intervenuta è emerso un contesto assai complesso nella procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020, che imponeva in tempi ristretti obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti, sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA. L'esigenza manifestata dai Comuni e dai gestori incaricati del servizio rifiuti

di disporre di un maggiore lasso di tempo per la costruzione delle nuove strutture di costo e per l'acquisizione ed elaborazione di ulteriori dati sulle gestioni, necessari per l'adempimento delle prescrizioni contenute delle predette delibere dell'ARERA, è stata recepita nel comma 693 bis dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2013, inserito dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

ATTESO che, in virtù delle predette criticità e di quanto disposto dal comma 15 ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (decreto crescita) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) in base al quale i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato - con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 3 marzo 2010 ad oggetto: *"Determinazione delle rate di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020"* la scadenza delle tre rate di versamento TARI 2020 è stata fissata l'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e ottobre dell'anno 2020, a titolo di acconto, da determinare in misura pari al 95% della tassa dovuta per l'anno 2019, fissando un'ultima rata a saldo, calcolata sulla base delle tariffe anno 2020, scadente nello stesso termine della prima rata di versamento della TARI anno 2021;

ATTESO che successivamente a quanto sopra riportato, sono intervenuti i provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS), ovvero decreto legge 17/3/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), decreto legge 25/3/2020 n. 19, decreto legge 8/4/2020 n. 23 (decreto Liquidità), decreto-legge 19/5/2020, n. 34 (decreto Rilancio), nonché i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;

PRESO ATTO dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTO, in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, all'art. 107, ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del *"metodo ARERA"* (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio, stabilendo infatti:

- al comma 1, che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020; termine differito ulteriormente al 31 luglio 2020 in sede di conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- al comma 4: che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020;
- al comma 5: che per il 2020 le tariffe Tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 può essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre 2020, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29 aprile 2020 ad oggetto: *"Ulteriore differimento dei termini di versamento delle rate della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020, per emergenza"*

*epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)*” secondo cui in virtù dell’esigenza di prevenire per quanto possibile i contagi da coronavirus, si è ritenuto necessario differire ulteriormente i termini per il pagamento delle tre rate TARI anno 2020, alle seguenti scadenze: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dell’anno 2020;

CONSIDERATO, che con deliberazione n. 102/2020/R/rif del 26 marzo 2020, recante “*Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19*”, al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, l’ARERA ha prospettato l’effettuazione – nell’ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l’individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell’utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale; contestualmente l’Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19, con particolare riferimento:

- a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
- b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
- c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;

ATTESO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in atto, l’ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19*”, è intervenuta con l’intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l’Ente locale) di introdurre per l’anno 2020 specifiche agevolazioni:

- per le utenze non domestiche, che nel caso in cui non trovino applicazione le tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, consistono in una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;
- per le utenze domestiche in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell’emergenza da COVID-19, consistente, nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 7-bis del decreto legge 124/19, in un’agevolazione tariffaria destinata al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI;

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l’attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

CONSIDERATO che a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti della tassa rifiuti;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, maggiormente meritevoli di tutela, adottando criteri per individuare i beneficiari di bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell'attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE);

VISTO che, sulla base di quanto dispone l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*", si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 138 del Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34, è stato disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 1, del citato Decreto Legge n. 8 del 2020;

RITENUTO, quindi che il Consiglio comunale, ai fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenza non domestica a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, in sede di approvazione delle tariffe, possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RAVVISATA, pertanto, in ragione di quanto sopra illustrato, la necessità di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 nella stessa misura adottata per il 2019 e di prevedere, altresì, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID:

a) a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, riduzione della TARI anno 2020, rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:

- per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
- nel caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.;
- le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno

2020;

b) a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2020, stabilendo che:

- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività, l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.107,5;
- l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui all'art. 1 comma 1.1.(nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
- per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE e ulteriore documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26/3/2019, di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio essendo state accantonate, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, specifiche risorse per la riduzione di entrate a seguito del COVID-19;

VISTO quanto disciplinato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 501/1992 e dal comma 666 della Legge n. 117/2013 relativamente al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);

CONSIDERATO, altresì, che questa Amministrazione, al fine di garantire lo sviluppo sociale ed economico della propria Comunità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, intende adottare iniziative concrete e tangibili volte al ripopolamento demografico della Città prevedendo l'esenzione TARI per tre anni a partire dal 01/01/2020 a favore dei nuovi Cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno tramite iscrizione all'anagrafe comunale (ANPR);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29/8/2014;

RAVVISATA, pertanto:

1. la necessità di disciplinare nel suddetto Regolamento la previsione normativa che consente di usufruire dell'esenzione TARI anni 2020-2021-2022, per nuovi cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno dal 01/01/2020, che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;
2. la necessità di modificare il suddetto Regolamento inserendo, dopo l'articolo 16, il seguente articolo:

Articolo 16 bis - ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI

1. In applicazione dell'art. art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel presente articolo è prevista la seguente ulteriore agevolazione speciale.

2. Esenzioni TARI per 3 anni, fino al 31/12/2022, a favore dei nuclei familiari anche costituiti da una sola persona che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a far data dal 01/01/2020 tramite iscrizione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Tale beneficio non è applicato nel caso in cui il suddetto trasferimento di residenza nel Comune di Ascoli Piceno sia stato preceduto da un trasferimento di residenza dal 01/01/2020 dal comune di Ascoli Piceno ad altro Comune.

Per usufruire di tali esenzioni i soggetti passivi TARI devono inoltre obbligatoriamente soddisfare contemporaneamente anche la seguente condizione: Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 30.000,00.

Per usufruire di tali esenzioni, insieme alla dichiarazione TARI per nuova occupazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro il 31 dicembre dell'anno di acquisizione della residenza nel Comune



di Ascoli Piceno, dovranno obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, apposita istanza di esenzione ed attestare la sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno. All'istanza dovrà essere allegato ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

L'esenzione decorre dalla data in cui la residenza è acquisita nel comune di Ascoli Piceno nell'arco del triennio 2020-2022 a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti ed opera sempre e solo per il tempo residuo.

L'istanza ha effetto fino al 31/12/2022 a condizione che permanga la residenza; è, invece, obbligatorio, pena l'esclusione, ripresentare annualmente ISEE entro la data del 28 febbraio per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.

Il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI in caso di trasferimento di residenza dal Comune di Ascoli Piceno.

Nel caso in cui il contribuente, prima del 31/12/2022, trasferisca la residenza dal Comune di Ascoli Piceno il beneficio di cui al presente punto decade e il Comune provvede per il recupero della tassa per tutto il periodo esentato.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti per il periodo precedente alla suddetta istanza.

I soggetti passivi che intendono usufruire di tali esenzioni sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI, con l'applicazione delle sanzioni vigenti nel caso di inosservanza.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza del diritto all'esenzione. A seguito di verifica, rilevata l'assenza dei requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'Ufficio Tributi procederà all'emissione e notifica di avviso di accertamento con l'addebito di quanto dovuto secondo le norme vigenti.

CONSIDERATO che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio essendo previsti i fondi necessari nell'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020-2022;

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (decreto Crescita) convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

- *“comma 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;*
- *“comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la IV Commissione Consiliare permanente Programmazione e Bilancio e la XIII Commissione Consiliare permanente Revisione dello Statuto e dei Regolamenti hanno esaminato la proposta di deliberazione nella seduta congiunta del 12.06.2020, esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso in data 09.06.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con la L.27 del 24 aprile, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari alle Giunte Comunali di svolgere le sedute in videoconferenza e che, in ossequio a tale normativa, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

tutto ciò premesso e considerato,

Con n. 29 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, AMELI FRANCESCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELA ELEONORA, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TAMBURRI MASSIMO, TRONTINI LAURA e VISCIONE FRANCESCO), nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per appello nominale dai n. 29 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, all'UNANIMITA'

#### DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, le tariffe della TARI per l'anno 2020 nella stessa misura adottata per il 2019, così come indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di prevedere le seguenti misure di sostegno alla crisi economica determinata dai provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19 - di cui al decreto legge del 17/3/2020 n. 18, nonché ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020:
  - a) a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività - riduzione della TARI anno 2020, rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:
    - per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
    - nel caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.;
    - le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020;
    - in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
    - il presente beneficio non si cumula con il bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica per emergenza COVID-19 se il richiedente fa parte del nucleo ISEE rilevante al fine del bonus stesso.

- b) a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2020, stabilendo che:
- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa e/o l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.107,5;
  - l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
  - per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, apposita istanza che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE e ulteriore documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
  - in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
  - il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per tali utenze non domestiche.
- 4) di demandare al Servizio Tributi l'attività di verifica e controllo sul possesso di tutti i requisiti richiesti per fruire delle suddette agevolazioni, in assenza dei quali provvederà al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti ai sensi di legge;
- 5) di modificare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinando le esenzioni TARI fino al 31/12/2022 a favore dei cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a far data dal 01/01/2020 mediante inserimento, dopo l'articolo 16, del seguente articolo:
- “Articolo 16 bis - ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI
1. In applicazione dell'art. art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel presente articolo è prevista la seguente ulteriore agevolazione speciale.
  2. Esenzioni TARI per 3 anni, fino al 31/12/2022, a favore dei nuclei familiari anche costituiti da una sola persona che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a far data dal 01/01/2020 tramite iscrizione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).  
Tale beneficio non è applicato nel caso in cui il suddetto trasferimento di residenza nel Comune di Ascoli Piceno sia stato preceduto da un trasferimento di residenza dal 01/01/2020 dal comune di Ascoli Piceno ad altro Comune.  
Per usufruire di tali esenzioni i soggetti passivi TARI devono inoltre obbligatoriamente soddisfare contemporaneamente anche la seguente condizione: Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 30.000,00.  
Per usufruire di tale esenzioni, insieme alla dichiarazione TARI per nuova occupazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro il 31 dicembre dell'anno di acquisizione della residenza nel Comune di Ascoli Piceno, dovranno obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, apposita istanza di esenzione ed attestare la sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno. All'istanza dovrà essere allegato ISEE del nucleo familiare in corso di validità.  
L'esenzione decorre dalla data in cui la residenza è acquisita nel comune di Ascoli Piceno nell'arco del triennio 2020-2022 a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti ed opera sempre e solo per il tempo residuo.  
L'istanza ha effetto fino al 31/12/2022 a condizione che permanga la residenza; è, invece, obbligatorio, pena l'esclusione, ripresentare annualmente ISEE entro la data del 28 febbraio per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.  
Il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI in caso di trasferimento di residenza dal Comune di Ascoli Piceno.

Nel caso in cui il contribuente, prima del 31/12/2022, trasferisca la residenza dal Comune di Ascoli Piceno il beneficio di cui al presente punto decade e il Comune provvede per il recupero della tassa per tutto il periodo esentato.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti per il periodo precedente alla suddetta istanza.

I soggetti passivi che intendono usufruire di tali esenzioni sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI, con l'applicazione delle sanzioni vigenti nel caso di inosservanza.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza del diritto all'esenzione. A seguito di verifica, rilevata l'assenza dei requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'Ufficio Tributi procederà all'emissione e notifica di avviso di accertamento con l'addebito di quanto dovuto secondo le norme vigenti.”;

- 6) di demandare al Servizio Tributi l'attività di verifica e controllo sul possesso di tutti i requisiti richiesti per fruire delle suddette agevolazioni, in assenza dei quali provvederà al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti ai sensi di legge;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 8) di incaricare l'ufficio Comunicazioni a provvedere a quanto necessario per garantire la massima diffusione nella cittadinanza delle presenti agevolazioni;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Tributi;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 29 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, AMELI FRANCESCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELA ELEONORA, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TAMBURRI MASSIMO, TRONTINI LAURA e VISCIONE FRANCESCO), nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per appello nominale dai n. 29 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, all'UNANIMITA'

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO</b>	<b>IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO</b>
--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
TARIFFE ANNO 2020**

<b>Categorie</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>Tariffe</b> <i>(euro per mq)</i>
I	abitazioni civili	2,21
II	scuola, parcheggio, centro sportivo	0,95
III	scuola con convitto, scuola con mensa	1,31
IV	convento con scuola e casa di riposo	2,32
V	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbieria, parrucchiera, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile	2,99
VI	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria	3,93
VII	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti	4,93
VIII	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola	6,57
IX	commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico	6,97
X	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita	7,28
XI	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria	7,71
XII	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali	8,11
XIII	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico	9,38
XIV	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante	10,14
XV	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria	10,65